



# COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

COPIA

## ORDINANZA SINDACALE

Numero 9 del 24-05-19

Reg. generale 9

**Oggetto: CANALE DI PORTO PINO. ORDINANZA DI SGOMBERO  
IMBARCAZIONI ORMEGGIATE**

1. PRESO ATTO che, per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica incolumità nelle operazioni di varo, navigazione e alaggio natanti nel canale, si è reso necessario procedere all'istituzione di un servizio di ormeggio che consenta un utilizzo graduale e controllato nonché contingentato dello spazio di cui trattasi sia per l'approdo a fini diportistici che come riparo sicuro per le piccole imbarcazioni da pesca della locale marineria;
2. VISTA la Determinazione del D.S. Servizio centrale demanio e patrimonio dell'Assessorato EELL RAS n. n. 1396 dell'11 giugno 2018, protocollo 25992. di anticipata occupazione per consentire la gestione provvisoria del Canale di Porto Pino;
3. VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 06 del 28.04.2014 in cui veniva approvato il Regolamento per l'utilizzo del Canale di Porto Pino;
4. VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 27.04.2016 avente ad oggetto "Modifica e integrazioni Regolamento Comunale approdo Canale di Porto Pino.
5. VISTO l'avviso pubblicato il 18.07.2018 sul sito istituzionale del Comune di Sant'Anna Arresi e affisso presso il canale di Porto Pino, con cui si avvisavano diportisti e unità da pesca che "al momento hanno la propria imbarcazione ormeggiata presso il canale di Porto Pino, sono intimati a regolarizzare entro 15 giorni dal presente avviso la propria situazione, mediante pagamento della tariffa come indicata nella deliberazione Giunta Comunale n.23 del 19.02.2018, presentandosi presso l'ufficio tecnico che fornirà la modulistica necessaria, in difetto si provvederà allo sgombero del natante a cura e spese del proprietario"
6. VISTO l'avviso pubblicato il 26.05.2017 il bando per l'assegnazione di posti ormeggio per lo stazionamento delle unità da pesca presso l'approdo del canale di Porto Pino, con scadenza 12.06.2017
7. VISTA la graduatoria per l'assegnazione dei posti barca per unità da pesca di cui al bando sopra citato
8. CONSIDERATO CHE ad oggi parte delle imbarcazioni ormeggiate non hanno regolarizzato la propria posizione e non rientrano nella graduatoria predisposta per le unità da pesca;
9. TENUTO CONTO che per la sicurezza di persone e cose occorre provvedere alla manutenzione straordinaria completa del canale di Porto Pino consistente nella manutenzione/sostituzione delle catenarie centrali e periferiche di ogni punto di ormeggio ed alla risistemazione dei blocchi delle sponde del canale pericolanti in seguito alle recenti mareggiate;
10. RITENUTO necessario, per questi interventi di manutenzione, provvedere allo sgombero di tutte le imbarcazioni ormeggiate lungo le sponde del Canale, fino alla conclusione dei lavori di manutenzione;
11. RITENUTO dover provvedere in merito;

ORDINA

Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di cui in premessa, lo sgombero di tutte le imbarcazioni ormeggiate lungo le sponde del canale di Porto Pino, che dovrà avvenire entro il **16.06.2019**

I TRASGRESSORI della presente ordinanza saranno perseguiti con applicazione delle sanzioni previste dal codice della navigazione art 1161-1164-1174, con arresto fino a 6 mesi qualora il fatto costituisca reato e/o sanzione con ammenda che va da €. 516,00 a €. 3098,00 e con la rimozione forzata con spese a carico del trasgressore;

La presente ordinanza è valida fino a revoca della stessa.

#### AVVISA

Che a lavori conclusi verranno autorizzati all'ormeggio sulle sponde del canale di Porto Pino le seguenti imbarcazioni:

- 1) Alle imbarcazioni da pesca con dimensione non superiore ai mt 8,00 e comunque a tutte le imbarcazioni da pesca che hanno presentato domanda di assegnazione posti barca e che rientrano nella graduatoria di assegnazione di cui premessa;
- 2) Alle imbarcazioni da diporto che presentano regolare domanda di ormeggio e che negli anni passati sono state regolarmente autorizzate;

#### AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari (Legge 06.12.1971 n°1034) oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 gg dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 N°1199).

#### DEMANDA

Agli Agenti della Forza Pubblica, il controllo sulla osservanza di quanto disposto con il presente provvedimento.

#### DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata a:

- |  |              |
|--|--------------|
| • Procura della Repubblica c/o Tribunale | CAGLIARI     |
| • Prefetto della Provincia               | CAGLIARI     |
| • Comando Polizia Municipale             | SEDE         |
| • Responsabile Tributi                   | SEDE         |
| • Comando stazione Carabinieri           | GIBA         |
| • Capitaneria di Porto                   | CAGLIARI     |
| • Ufficio Circondariale marittimo        | S.ANTIOCO    |
| • Albo Pretorio Comunale                 | SEDE         |
| • Ass.to EE.LL: Sezione Demanio          | CAGLIARI     |
| • Corpo Forestale                        | SANT'ANTIOCO |

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

F.to Dott. Francesco Cicero